



Progetto grafico e coordinamento: Claudia Balocchi. Disegno e sviluppo: Claudia Balocchi. Foto: A. Balocchi. Illustrazioni: A. Balocchi. Stampa: A. Balocchi. Firenze, 2023.

Claudia Balocchi

Avv. Claudia Balocchi

claudia.balocchi@sclaw.it



Gli argomenti da trattare

I rapporti tra PA e ETS

In particolare: la co-programmazione e la co-progettazione

Le forme di concessione in uso dei beni pubblici

Il *fundraising* con i beni immobili pubblici

In generale, le prospettive di interazione tra Pubblica Amministrazione ed enti del Terzo Settore si muovono su tre differenti versanti

SOSTEGNO

- sovvenzioni,
- agevolazioni,
- utilizzo di spazi


COLLABORAZIONE

- programmazione,
- progettazione,
- controllo

AFFIDAMENTO

- riguarda l'erogazione di servizi

Il versante dell'**affidamento** può essere suddiviso in due prospettive entrambe astrattamente possibili



SISTEMA RETICOLARE MECCANISMO DELLE TRE A

AUTORIZZA- ZIONE

- la PA abilita i soggetti privati che intendono offrire servizi sulla base della **verifica della sussistenza di determinati requisiti**
- SCOPO: garantire la compatibilità con gli interessi pubblici e privati rilevanti dell'attività svolta

ACCREDITA- MENTO

- la PA specifica **requisiti ulteriori e più puntuali** finalizzati a valutare la qualità della struttura e del servizio
- SCOPO: garantire il livello qualitativo dei servizi (individuando gli enti idonei e lasciando la scelta all'utenza) e consentire l'affermarsi di un mercato


ACCORDO

- la PA definisce le modalità di svolgimento del servizio, i profili economici, nonché le forme di controllo
- NB – questo ultimo passaggio non sempre è previsto e imposto (Legge 328/2000 - *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali* omette di prevedere sul punto)

SISTEMA SOSTITUTIVO AFFIDAMENTO

- la PA affida il compito di erogare il servizio al posto dell'ente pubblico
- **il fruitore non ha scelta**
- per contemperare le esigenze della concorrenza con quelle proprie del Terzo Settore, l'art. 5 della Legge 328/2000 stabiliva *«forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità»*
- crea problemi di trasparenza e imparzialità
- il quadro normativo creato da la direttiva 2014/24/UE sugli appalti, la legge sul volontariato, la legge sulle cooperative sociali e la legge sulle Aps è contraddittorio (appalto o convenzione? procedure comparative e selettive o no?)
- Corte di Giustizia UE C-119/2006 – non basta essere OdV per non essere «operatore economico» e quando sussistono gli elementi tipici dell'attività d'impresa economicamente rilevante e dell'onerosità dell'operazione, occorre procedura di evidenza pubblica con concorrenzialità tra operatori (ma CGUE C-113/2013 e Cons. Stato 3208/2015)

- ▶ Artt. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 (cd. *Codice del Terzo Settore*)
- ▶ Decreto Ministeriale n. 72 del 31/3/2021 contenente le *Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore)*



Corte
Costituzionale -
sentenza n. 131 del
26/6/2020

«Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell'art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-programmazione', la 'co-progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

► Art. 55 del D. Lgs. 117/2017 (cd. *Codice del Terzo Settore*)

1. In attuazione dei **principi di sussidiarietà**, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi **nei settori di attività di cui all'articolo 5**, assicurano **il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento**, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it

Gli istituti introdotti dall'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 costituiscono attuazione del principio di “**sussidiarietà orizzontale**” espresso dall'art. 118, comma 4 della Costituzione.

Così da realizzare una «*amministrazione condivisa*», offrendo una «*vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria*».



L'obiettivo è quello di «*assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo Settore*» da parte della P.A. nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e progettazione a livello territoriale per interventi e servizi in tutte le attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Questo comporta definire sul piano giuridico le forme che assicurino il confronto, la condivisione e co-realizzazione di interventi e servizi dove sia la P.A. che gli enti del Terzo Settore possano effettivamente collaborare **per tutte le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017** (con un ampliamento di quanto prima delimitato dalla Legge 328/2000).

Art. 118 della Costituzione

«1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.»

Principio di sussidiarietà verticale

La titolarità generale delle funzioni amministrative è attribuita in primo luogo ai Comuni, che sono gli enti più vicini ai cittadini (si presuppone cioè che essi amministrino meglio gli interessi della loro collettività), e, solo in un secondo momento, ossia quando lo impongano esigenze di unitarietà, a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Art. 118 della Costituzione

«4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»

Principio di sussidiarietà orizzontale

Il principio promuove la collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini (singoli o associati) per attività di interesse generale, valorizzando l'iniziativa privata e il volontariato.

Non si tratta di esternalizzazione, ma di un rapporto di parità in cui i privati contribuiscono a definire e gestire servizi, affiancando (o talvolta precedendo) l'intervento pubblico, con le istituzioni che devono favorire e sostenere queste iniziative, trasferendo risorse (lavoro, beni, finanziamenti).

Il principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà orizzontale è stato valorizzato in modo rilevante dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), che per la prima volta richiama espressamente la nozione di amministrazione condivisa quale forma di attuazione del principio in parola.

L'art. 6 prevede che, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la Pubblica amministrazione può apprestare, **in relazione ad attività a spiccata valenza sociale**, modelli organizzativi di **amministrazione condivisa fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo Settore**.

La norma, in linea di continuità con quanto già previsto dagli artt. 55 e 57 del Codice del Terzo Settore, lascia spazio a un modello organizzativo per l'affidamento dei servizi sociali alternativo a quello basato sulla concorrenza, fondato sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale, in forza delle quali è possibile procedere all'affidamento diretto – senza gara – dei servizi sociali di interesse generale erogati dagli enti del Terzo settore, senza che ciò rappresenti una violazione del principio di concorrenza.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE


► Art. 55 del D. Lgs. 117/2017 (cd. *Codice del Terzo Settore*)

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.



Il Decreto del Min. Lavoro n.72/2021 precisa che la co-programmazione si sostanzia «*in un'istruttoria partecipata e condivisa, nella quale [...] il quadro di conoscenza e di rappresentazione delle possibili azioni da intraprendere è il portato della collaborazione di tutti i partecipanti al procedimento*».

Gli Enti del Terzo Settore dovranno collaborare, a partire dall'**individuazione dei bisogni** del territorio mediante un supporto attivo e concludendo con la **valutazione delle risorse disponibili** (non limitate a quelle pubbliche, ma necessariamente riferite anche a quelle private presenti sul territorio).

Non è prevista alcuna necessità di forme di accreditamento o di procedure di gara/concorso, tanto che il Consiglio di Stato, nel parere sullo schema del Codice, ha rilevato tali previsioni insufficienti in tema di **trasparenza**.

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

► Art. 55 del D. Lgs. 117/2017 (cd. *Codice del Terzo Settore*)


1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.
3. La **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene **anche mediante forme di accreditamento** nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

Il Decreto del Min. Lavoro n.72/2021 indica che la co-progettazione costituisce *«la metodologia ordinaria per l'attivazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione»*.

La co-progettazione è dunque l'esito «naturale» dell'attivazione della co-programmazione ed è riferita a «specifici progetti di servizio o di intervento».


Indica la Corte Costituzionale (sent. 131/2020) che *«secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli Ets, al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal codice, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell'interesse generale»*.

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it



Il sistema che regola i rapporti tra pubblico e privato sociale prevede due modalità alternative con regole e finalità ben distinte:

- **l'appalto di servizi**: scaturisce dal Codice dei contratti pubblici, secondo il quale i soggetti privati concorrono tra loro per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A., in un rapporto sinallagmatico che si conclude con un contratto pubblico di affidamento di servizi («affidamento di appalti e concessione di servizi»);



Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it

- **la co-programmazione e la co-progettazione:** trovano la loro origine nell'art. 55 del Codice del Terzo Settore e presuppongono che gli enti del Terzo settore perseguano finalità omogenee (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), distinte da quelle lucrative e convergenti con quelle di interesse generale proprie della P.A. Entrambi i soggetti (enti del Terzo Settore e P.A.) sono coinvolti in un procedimento complesso che non si esaurisce nel solo rapporto sinallagmatico (un «*rapporto collaborativo*»), come osserva la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020. Questa modalità richiede, comunque, il rispetto delle regole del procedimento amministrativo dettate dalla L. 241/1990 e i principi previsti per l'imparzialità e il buon andamento della P.A.



diritto comunitario

- agli Stati membri è lasciata ampia libertà di organizzare i servizi di interesse generale (SIG), in coerenza con il proprio sistema costituzionale e non imponendo un modello di welfare nazionale

discrezionalità

- conseguenza di un'opzione politica che intenda valorizzare o il principio della tutela della concorrenza degli operatori economici in un mercato pubblico o il principio della solidarietà orizzontale insieme ai principi dell'evidenza pubblica

ruolo dell'ente pubblico

- nel caso di procedura di appalto è l'unico soggetto che definisce l'oggetto del rapporto
- nel caso di collaborazione sussidiaria instaura un rapporto di co-responsabilità, co-costruzione del progetto, mettendo tutte le parti risorse nel progetto e seguendo insieme la sua esecuzione e anche la rendicontazione



Le Pubbliche Amministrazioni

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it



Gli enti del Terzo Settore


CO-PROGRAMMAZIONE

Dando legittimazione ad esperienze anche informali di pianificazione sociale di zona (i c.d. “tavoli di lavoro” tra P.A. ed enti del Terzo Settore) il procedimento di co-programmazione ha un **oggetto** ben definito, e cioè l’individuazione:


- dei bisogni da soddisfare (arricchendo la lettura degli stessi),
- degli interventi necessari,
- delle modalità di realizzazione,
- delle risorse disponibili.

Il **fine** della programmazione è evidentemente quello di consentire una lettura più approfondita e continua dei bisogni, al di là dei consueti strumenti di rilevazione della pubblica amministrazione, e definire politiche pubbliche condivise, più efficaci. Secondo le Linee guida: *«generare un arricchimento della lettura dei bisogni, anche in modo integrato, rispetto ai tradizionali ambiti di competenza amministrativa degli enti, agevolando – in fase attuativa – la continuità del rapporto di collaborazione sussidiaria, come tale produttiva di integrazione di attività, risorse, anche immateriali, qualificazione della spesa e, da ultimo, costruzione di politiche pubbliche condivise e potenzialmente effettive, oltre alla produzione di clima di fiducia reciproco».*

CO-PROGRAMMAZIONE



CO-PROGRAMMAZIONE



CO-PROGRAMMAZIONE



In ragione del principio di autonomia organizzativa e regolamentare di ciascun ente, al quale è riconosciuta la discrezionalità nella declinazione in concreto dell'istituto previsto dal Codice, il CTS non contiene previsioni o prescrizioni in ordine al contenuto degli avvisi.

Secondo le Linee guida esistono alcuni **elementi minimi** dell'avviso:

- a) oggetto del procedimento di co-programmazione;
- b) requisiti dei partecipanti;
- c) modalità di presentazione della domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate
- d) tempi e modalità di svolgimento del procedimento;
- e) conclusione del procedimento;
- f) regime di pubblicità e trasparenza.

L'**oggetto** del procedimento deve riferirsi alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed è suggerito che contenga più oggetti tra di loro connessi e tenga conto di come tali oggetti siano integrati nelle politiche generali dell'ente che è titolare del procedimento.

CO-PROGRAMMAZIONE



Il contenuto dell'**atto conclusivo** dell'istruttoria può coincidere con un atto del dirigente competente dell'ente che precisi la *“determinazione assunta dall'ente in ordine alle attività e alle azioni ritenute funzionali”* ai bisogni da soddisfare individuati durante la co-programmazione. Costituisce buona pratica la raccolta della documentazione delle sessioni istruttorie con gli enti del Terzo Settore che hanno preso parte al procedimento, e la relazione del responsabile del procedimento che dia conto dell'attività di co-programmazione e i risultati conseguiti. Rimane, tuttavia, da garantire l'autonomia della pubblica amministrazione che ha il compito di bilanciare e sintetizzare tutti gli apporti ricevuti nell'istruttoria all'interno della linea di intervento dell'ente.

CO-PROGETTAZIONE

L'istituto della co-progettazione è lo strumento ordinario per l'attivazione dei rapporti di collaborazione tra P.A. ed ETS ed è disciplinato dal III comma dell'art. 55 CTS:

- costituisce esito naturale del procedimento di co-programmazione;
- ha come finalità "specifici progetti di servizio o di intervento", definiti ed eventualmente anche precisati nella loro realizzazione.


In questo procedimento l'**impulso degli enti del Terzo Settore** ha una connotazione più definita e di maggior rilievo rispetto al procedimento di co-programmazione. Le linee guida precisano, infatti, che l'iniziativa di parte di uno o più ETS può essere più articolata, dovendosi formalizzare in una proposta progettuale che declini (i) l'idea progettuale, (ii) le attività a carico del partenariato del privato sociale (risorse incluse), (iii) le richieste all'ente (risorse incluse).

Le Linee guida chiariscono perfettamente che: *«La disposizione [art. 55, III comma, CTS] al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, al quale – si ribadisce – viene riconosciuta l'autonomia organizzativa e regolamentare, non specifica, tipizzandole, le modalità ed i termini per la corretta indizione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.*

Proprio il richiamo, contenuto nel più volte citato primo comma, ai principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990, permette di individuare le esigenze minime dell'evidenza pubblica. Non si prescinde, conseguentemente, dallo svolgimento di procedure comparative ad evidenza pubblica.»

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it


CO-PROGETTAZIONE



Come nelle procedure di co-programmazione, è l'amministrazione pubblica, in quanto "procedente", ad indire il procedimento, sulla base di apposito provvedimento, con il quale viene indicato il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla relativa disciplina vigente, ed individuato il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 Legge n.241/1990, e, quindi, avviato il procedimento, previa approvazione dei relativi atti.

Quando l'iniziativa è di uno o più ETS, essi non possono limitarsi ad una mera richiesta, rivolta all'amministrazione competente, affinché attivi un procedimento di co-progettazione (non è obbligata a rispondere a tale richiesta, né – in ogni caso – a darvi corso), bensì devono formalizzare una proposta progettuale, nella quale siano chiaramente indicati l'idea progettuale proposta, le attività rimesse alla cura del partenariato del privato sociale, ivi comprese le risorse messe a disposizione e le eventuali richieste, anche con riferimento alle risorse, indirizzate dall'ente. Alle proposte non manifestamente inammissibili si applicano le regole previste dalla Legge n.241/1990 ed in particolare in materia di istruttoria, di conclusione del procedimento, di motivazione del provvedimento finale.

CO-PROGETTAZIONE



CO-PROGETTAZIONE




Le linee guida suggeriscono i contenuti minimi dell'avviso:


- a) finalità del procedimento;
- b) **oggetto** del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere la continuità occupazionale del personale dipendente degli enti del Terzo Settore;
- h) conclusione del procedimento.

Come per la co-programmazione l'oggetto del procedimento deve riferirsi alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 ed è suggerito che contenga più oggetti tra di loro connessi e tenga conto di come tali oggetti siano integrati nelle politiche generali dell'ente che è titolare del procedimento.

CO-PROGETTAZIONE



CO-PROGETTAZIONE



CO-PROGETTAZIONE




Le linee guida suggeriscono i **contenuti minimi** dell'avviso:

- a) finalità del procedimento;
- b) oggetto del procedimento;
- c) durata del partenariato;
- d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
- e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere la continuità occupazionale del personale dipendente degli enti del Terzo Settore;
- h) conclusione del procedimento.

Le linee guida suggeriscono anche gli **allegati minimi** all'avviso:

1. documento progettuale di massima e/o progetto preliminare;
2. schema di convenzione, regolante i rapporti di collaborazione fra amministrazione procedente e ente del Terzo Settore;
3. modello di domanda di partecipazione e relative dichiarazioni, inclusa espressa liberatoria in favore dell'Amministrazione procedente in ordine ad eventuali responsabilità legate alla proprietà intellettuale delle proposte presentate;
4. eventuale modello di proposta (progettuale e economica).

CO-PROGETTAZIONE




CO-PROGETTAZIONE



Lo svolgimento delle sessioni di co-progettazione possono svolgersi in **due modalità alternative**:

- con l'attivazione dei tavoli di co-progettazione per i soli ETS che sono risultati collocati nei primi posti della graduatoria e la cui proposta sia stata valutata in senso positivo;
- con la partecipazione di tutti gli ETS in possesso dei requisiti previsti nell'avviso.

La scelta dell'uno o dell'altro sistema si compie privilegiando diverse finalità e cioè da un lato la speditezza e dall'altro la considerazione di una pluralità di apporti.



I partecipanti al gruppo indossano un immaginario cappello colorato che sta a simbolizzare un certo tipo di pensiero.

I ruoli sono assegnati a sorte.

Questa tecnica consente di organizzare e raccogliere rapidamente tipi diversi di feedback e di evitare che un'idea sia bocciata per motivi non inerenti al progetto.


I CAPPELLI DI DE BONO



1° fase: pitch (da 3 a 15 min)

Un partecipante o un gruppo di partecipanti presenta la propria idea

I CAPPELLI DI DE BONO



2° fase: cappello bianco (da 2 a 5 min)

Chi non ha presentato fa domande per raccogliere dati e informazioni.

Devono essere domande «neutre».

I CAPPELLI DI DE BONO




3° fase: cappello nero (1 min per scrivere, 3 min di raccolta)

Chi non ha presentato mette per scritto perché è una cattiva idea.

Al termine della fase di scrittura, si leggono tutti i commenti.

I CAPPELLI DI DE BONO




4° fase: cappello giallo (1 min per scrivere, 3 min di raccolta)

Chi non ha presentato mette per scritto perché è una buona idea.

Al termine della fase di scrittura, si leggono tutti i commenti.


I CAPPELLI DI DE BONO



5° fase: cappello verde (da 5 a 15 min)

Discussione aperta su come far evolvere l'idea presentata.


I CAPPELLI DI DE BONO



5° fase: evoluzione del progetto

CO-PROGETTAZIONE





CO-PROGETTAZIONE



dopo la chiusura
della procedura di
co-progettazione

**CONVENZIO
NE**

per attivazione di un
rapporto di collaborazione
con ETS sulla base di una
proposta progettuale

solo con APS e
ODV e per attività
e servizi sociali di
interesse
generale

**CONVENZIO
NE ex ART.
56 Codice
del Terzo
Settore**

procedimento
autonomo

dopo la chiusura
della procedura
di co-
progettazione

ACCREDITAMENTO

non si tratta di
affidamento, bensì di
abilitazione degli ETS

La concessione in uso dei beni pubblici

Art. 106, commi 1 e 2, Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004)

- Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
- Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Comma 2 *bis*
(aggiunto nel 2006)

- La concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a **condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo**. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.

La concessione in uso dei beni pubblici

D.L. 351/2001 - Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

2007

2012

2013

Art. 3 *bis*

I beni immobili di proprietà dello Stato possono essere **concessi o locati a privati**,

a titolo oneroso, per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa (comunque non superiore a 50 anni), ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni, essi possono essere affidati a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 163/2006)

La concessione in uso dei beni pubblici

2007

D.L. 351/2001 - Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

2012

2013

I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo espressamente:

- a. il riconoscimento all'affidatario di un **indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di locazione nei casi previsti dal contratto;**
- b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di valorizzazione, di **sub-concedere le attività economiche o di servizio.**

La concessione in uso dei beni pubblici

2007

D.L. 351/2001 - Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare

2012

2013

Al termine del periodo di tempo previsto dalle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni **riconosce al locatario/concessionario, ove non sussistano esigenze di utilizzo per finalità istituzionali, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene, al prezzo di mercato**

La concessione in uso dei beni pubblici

D. Lgs.
50/2016

Art. 151

- per assicurare la fruizione del patrimonio culturale e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela,
- forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati,
- dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili,
- attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle di sponsorizzazione.

D. Lgs.
36/2023

Art. 134

- per assicurare la fruizione del patrimonio culturale e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela **o alla valorizzazione**,
- forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati,
- dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili,
- attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a **quelle di autonomia contrattuale**.

La concessione in uso dei beni pubblici



TEATRO
TASCABILE
DI BERGAMO
Accademia delle
Forme Sceniche

MENÙ ▾

CALENDARIO EVENTI



SPETTACOLI



#TUOCARMINE




BIBLIOTECA

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it



La concessione in uso dei beni pubblici



La concessione in uso dei beni pubblici

il Comune può consentire
l'utilizzazione temporanea di edifici
ed aree **per usi diversi da quelli
previsti dal vigente strumento
urbanistico**


T.U.E.
DPR
380/2001

2020


**Art. 23
quater**

allo scopo di attivare **processi di rigenerazione
urbana, di riqualificazione di aree urbane
degradate, di recupero e valorizzazione di
immobili e spazi urbani dismessi o in via di
dismissione** e favorire, nel contempo, lo
sviluppo di iniziative economiche, sociali,
culturali o di recupero ambientale

La concessione in uso dei beni pubblici




La concessione in uso dei beni pubblici



la convenzione è titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili

La concessione in uso dei beni pubblici



La concessione in uso dei beni pubblici



**Napoli, 100mila metri quadri di hub culturale per il
Real Albergo dei Poveri**

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it



La concessione in uso dei beni pubblici

Art. 71 Codice del Terzo Settore

COMODATO

- beni mobili e immobili di proprietà di Stato, Regioni, Province Autonome e Enti locali
- non utilizzati per fini istituzionali
- durata massima di trent'anni
- onere di effettuare sull'immobile, a cura e spese dell'ETS, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile

*** agli ETS, ad eccezione delle imprese sociali**

CONCESSIONE A CANONE AGEVOLATO

- beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici
- per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro
- ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario (le spese sostenute sono detratte dal canone)
- anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso nel rispetto del Codice dei Beni Culturali
- progetto di gestione del bene (corretta conservazione, apertura alla pubblica fruizione, migliore valorizzazione)

*** solo a ETS che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z)**

NB: gli ETS sono ammessi, a parità di presupposti e condizioni con gli altri aspiranti, a usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati (v. accesso al credito agevolato)

Il *fundraising* per i beni immobili pubblici

SOCIAL BONUS

credito d'imposta pari al:

- **65%** delle erogazioni liberali in denaro effettuate da **persone fisiche** e
- **50%** delle erogazioni liberali effettuate da **enti o società**

in favore degli enti del Terzo Settore, che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un **progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** (utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali).

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 89/2022

- le erogazioni liberali sono ammesse al credito d'imposta in ragione degli **interventi edilizi finalizzati ad assicurare il riutilizzo dell'immobile e funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale**;
- le erogazioni liberali possono altresì sostenere le **spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l'efficienza funzionale**;
- l'individuazione dei progetti di recupero sostenibili avviene con un **procedimento a sportello**.

NB: entro il 15/9/2023 e il 15/1/2024, acquisite **7 istanze di partecipazione**. In data 26/7/2024 emesse **2 comunicazioni di esclusione** dalla fase di valutazione. **Solo 5 progetti ammessi**.

Grazie per l'attenzione

Restiamo in contatto!

Avv. Claudia Balocchi
claudia.balocchi@sclaw.it